(ALLEGATO 1)

## REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con Delibera Consiglio Comunale n. 28 del 28/11/2013

Entrato in vigore il 06/01/2014

Integrato con Delibera Consiglio Comunale n. 15 del 30/03/2017

Modificato con Delibera Consiglio Comunale n 17 del 02/05/2017

#### REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

#### DISPOSIZIONI PRELIMINARI

#### Art 1

Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme e/o resti mortali:

- a) di persone decedute nel territorio del Comune;
- b) di persone, ovunque decedute, che avevano nel Comune al momento della morte la propria residenza;
- c) di persone che al momento della morte non erano residenti nel territorio del Comune ma che:
- c.1)abbiano trasferito la residenza in Residenze Sanitarie
  Assistite;
  - c.2) abbiano trasferito la residenza in altri Comuni purché siano stati essi stessi residenti nel Comune di Cantagallo;
- d) di persone, indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, che risultino in vita essere state concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia.
- In ragione della carenza di posti disponibili la Giunta Comunale, informato il Consiglio Comunale, può escludere temporaneamente dalla inumazione le salme appartenenti alla categoria di cui alla lettera c.2)"
- e) di persone non comprese nei punti precedenti, ma che siano possessori di una concessione perpetua;
- f)il diritto all'inumazione è previsto se rispondenti alle norme della Legge Regionale 18/2007 art. 3 (Trasporto da Comune a Comune nell'ambito regionale senza l'obbligo della doppia cassa).
- g)in ogni altro caso le salme potranno essere accolte solo per la tumulazione.

#### Art 2

Ogni salma deve essere inumata o tumulata separatamente; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa o loculo.

#### DEPOSITO DI OSSERVAZIONE - CAMERA MORTUARIA

#### Art 3

Nessuna salma può essere racchiusa in cassa, inumata, tumulata o cremata, né sottoposta a trattamenti conservativi, prima che sia trascorso un periodo di osservazione di almeno 24 ore dal momento del decesso.

Tuttavia, nei casi di morte sicura o nei casi di iniziata decomposizione, il Sindaco, su proposta degli uffici sanitari competenti, può ridurre tale periodo.

Il periodo di osservazione deve essere protratto fino a 48 ore nei casi di morte improvvisa, salvo che il medico necroscopo non accerti prima segni sicuri di iniziale putrefazione della salma o accerti la morte anche mediante l'ausilio di apparecchi o strumenti.

#### Art 4

Nel caso venga costruita nel territorio del Comune una camera mortuaria vi sono depositate le salme che per qualsiasi motivo non possono essere immediatamente seppellite. Il deposito in camera mortuaria, salvo casi eccezionali, non può superare cinque giorni, decorso tale periodo la salma sarà inumata d'ufficio nel campo comune nei modi e nelle forme previste dalle vigenti norme in materia.

In comprovati motivi di urgenza e necessità può essere concesso il deposito della cassa e/o dell'ossario nella cappella cimiteriale.

#### FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI INUMAZIONI ED ESUMAZIONI

#### Art 5

L'autorizzazione al seppellimento di salme, parti anatomiche od ossa umane, è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile ai sensi dell'articolo 74 del DPR 396/2000.

#### Art 6

Ogni salma destinata all'inumazione deve essere chiusa in cassa di solo legno. Le inumazioni vengono esequite in fosse separate.



Trattandosi di Comune Montano, le esumazioni ordinarie e straordinarie delle salme, salvo i casi ordinati dell'Autorità Giudiziaria, possono essere eseguite in qualunque periodo dell'anno, con l'esclusione dei mesi di Luglio ed Agosto, ai sensi del comma a) - art. 84 del D.P.R. n. 285/90.

Le esumazioni straordinarie delle salme devono essere autorizzate dal Sindaco e devono avvenire alla presenza del Coordinatore Sanitario dell'Unità Sanitaria Locale e dell'incaricato del Servizio di Custodia.

Le esumazioni ordinarie in ciascun riquadro, salvo speciali norme e convenzioni, possono essere eseguite dopo dieci anni dalla data dell'ultima inumazione.

All'atto dell'esumazione i resti delle salme completamente mineralizzate saranno raccolti e collocati nell'ossario comune, salva la possibilità da parte dei parenti di sistemazione dei resti in cassetta ossario per essere deposte:

a) in ossarietto, b) in loculo già precedentemente concessi. Le salme eventualmente non decomposte potranno essere adeguatamente trattate per la ripresa del processo di mineralizzazione.

#### Art 8

Delle esumazioni ordinarie di cui al precedente articolo sarà data notizia, con comunicazione scritta all'intestatario della concessione, o quando questi sia deceduto o irreperibile ai familiari più prossimi. Nel caso di inesistenza o impossibilità a rintracciare i familiari con pubbliche affissioni da effettuare all' ingresso del cimitero.

#### Art 9

A richiesta degli interessati aventi diritto può autorizzarsi il ritiro di oggetti rinvenuti in loro presenza all'atto dell'esumazione.

Gli oggetti rinvenuti in sede d'esumazione d'Ufficio e non richiesti, ma meritevoli di considerazione, saranno tenuti a disposizione degli aventi diritto per il periodo di un anno dalle operazioni stesse.

Decorso inutilmente tale termine, gli oggetti passeranno in proprietà all'Amministrazione. Altri eventuali oggetti comuni rinvenuti durante le operazioni di cui sopra saranno, a cura dell'Ufficio, inseriti nelle cassette ossario.

#### TUMULAZIONI E TRASLAZIONI



#### Art 10

La tumulazione, come ogni altra operazione cimiteriale, deve essere eseguita dal personale addetto ai cimiteri. Essa consta nell'apertura dei sepolcri, nella deposizione della salma e nella chiusura del sepolcro stesso.

#### Art 11

Nelle tumulazioni è fatto divieto di sovrapporre un feretro all'altro.

#### Art 12

Qualora si verifichi la fuoriuscita di sostanze organiche o forti esalazioni dai manufatti sepolcrali, i concessionari o i loro eredi dovranno provvedere all'immediata riparazione o sostituzione dei feretri.

Ove i concessionari o i loro eredi non provvedessero entro i termini all'uopo notificati, l'Amministrazione interverrà direttamente per le opere necessarie, rimanendo a carico dei concessionari medesimi le relative spese a norma di legge. Ove, peraltro, non vi sia, per l'urgenza del caso, la possibilità di invitare preventivamente gli interessati, si provvederà d'Ufficio analogamente a quanto stabilito nel comma precedente e le eventuali spese saranno sempre a carico dei concessionari medesimi

#### Art 13

L'estumulazione ordinaria delle salme, per essere traslate in altre sepolture o in altri Cimiteri, è sempre consentita nel rispetto della normativa in materia.

L'estumulazione straordinaria delle salme, salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria, deve essere autorizzata dal Sindaco e deve avvenire alla presenza del Coordinatore Sanitario dell'Unità Sanitaria Locale e dell'incaricato del Servizio di Custodia, ai sensi dell'art. 88 del D.P.R. n. 285/90.

I feretri che le racchiudono debbono risultare in perfetto stato di conservazione. Se deteriorati dovranno essere riparati, e comunque sempre ricoperti da una cassa di zinco.

Quando, in occasione di aperture di loculi, i feretri, ancorché non debbano essere trasferiti, siano riscontrati in condizioni da non garantire la tenuta dei resti, debbono essere sostituiti. I loculi concessi per l'occupazione da parte delle salme o comunque riaperti per una qualsiasi operazione cimiteriale, debbono essere



richiusi a mezzo di muretto di mattoni e non tramite lastre di gesso o comunque prefabbricate.

#### Art 14

E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre le salme entro contenitori di misura inferiore a quella delle casse con le quali furono collocate nel loculo al momento della tumulazione.

E' tuttavia consentita, su richiesta ed alla presenza dell'Autorità Sanitaria, l'eventuale raccolta in cassette ossario di ossa trovate sparse per distruzione di feretri. In occasione di tumulazioni, ove si rinvengano ossa sparse per distruzione di feretri, è consentita la raccolta immediata di esse in cassette ossario. Delle operazioni suddette dovrà essere redatto apposito verbale sottoscritto dal Responsabile dell'operazione, dal familiare o da un interessato presente, nonché dal Sanitario se vi abbia assistito. Qualora in tali operazioni possa figurarsi il reato previsto dall'art 411 del codice penale, i partecipanti verranno perseguiti a norma di legge.

#### CONCESSIONI

#### Art 15

Tutte le concessioni per sepolture distinte sono temporanee, con decorrenza dalla data del contratto, ed a pagamento, secondo la tariffa deliberata dall'Amministrazione Comunale.

Per le sepolture distinte per cui non esiste contratto di concessione, quest'ultima decorre dalla data del pagamento, se esiste una ricevuta o, in caso contrario, dalla data di morte.

Nell'interno del cimitero il Comune effettua le seguenti concessioni a tempo determinato:

- a) Uso TRENTENNALE di loculi singoli costruiti dall'Amministrazione;
- b) Uso TRENTENNALE di loculi ossari ad uno o più posti.
- Le suddette concessioni possono essere rinnovate, alla loro scadenza, per 20 anni previo pagamento del prezzo stabilito.
- Il rinnovo è concesso a discrezione del comune, in relazione alle esigenze generali del cimitero, dello stato della sepoltura ed al presunto esercizio dei diritti d'uso.

Nel caso che i concessionari o altri comunque interessati non provvedano, entro due anni dalla data di scadenza, al rinnovo delle concessioni le salme tumulate potranno essere estumulate e, in caso di non completa mineralizzazione, inumate nel campo comune, con le modalità di cui alle vigenti norme regolamentari. I resti mortali tumulati nei loculi ossari saranno depositati



nell'ossario comune. Loculi ed ossari così resi liberi ritorneranno nella piena disponibilità dell'Amministrazione.

Nei casi in cui l'urgenza di tumulare non consenta di attendere l'emanazione dell'atto formale di concessione, i loculi costruiti dal Comune saranno assegnati ai richiedenti dall'Amministrazione Comunale previa corresponsione della relativa tariffa.

La tariffa, sia delle concessioni sia dei diritti relativa alle varie specie di operazioni cimiteriali, è stabilita con apposito atto degli organi competenti.

Tutte le concessioni sono disposte con atti formali del Comune. L'emanazione dell'atto formale di concessione sarà effettuata dal Comune, previa corresponsione della relativa tariffa, e presentazione di quietanza agli uffici comunali.

#### Art 16

Nei casi delle concessioni di loculi di vecchia data, che avevano la dizione " in perpetuo", può essere concesso l'uso del loculo stesso per la deposizione di salme di eredi del defunto, fatta salva la completa mineralizzazione della salma originariamente deposta.

La nuova concessione è quarantennale e interrompe quella originaria e viene assoggettata alle norme previste per le tumulazioni ordinarie.

È fatto obbligo di raccogliere i resti mortali del primo concessionario in cassetta ossario per la deposizione nel loculo stesso.

Il diritto di sepoltura per i contratti di cui sopra è stabilito e limitato in ordine di priorità, qualora in vita, : al coniuge, agli ascendenti e discendenti in linea retta, ai fratelli o sorelle. Non si farà luogo a nuova concessione quando più congiunti di pari grado non provvedano di comune accordo alla designazione dell'unico titolare del diritto.

Il prezzo della nuova concessione quarantennale è pari ai  $^{3}4$  del prezzo corrente per le concessioni ordinarie.

E' fatto obbligo al nuovo concessionario, al momento dell'apposizione della lapide, dell'aggiunta del nome anche del primo defunto, la cui cassetta, contenente i resti mortali deve essere conservata nel medesimo loculo.

#### Art 17

Per ottenere una delle concessioni previste nei precedenti articoli l'interessato dovrà compilare specifico modello indicando:

a- Generalità, domicilio e codice fiscale del richiedente;

b- Specie della concessione richiesta;



c- Indicazione specifica delle persone alle quali il concessionario intende sia destinato l'uso del sepolcro; d- Formale impegno ad eseguire le operazioni di raccolta in cassetta ossario e deposizione previste in questo regolamento. e- Attestazione del pagamento della tariffa alla Tesoreria del Comune.

#### Art 18

Nessuna concessione d'uso può essere fatta a titolo gratuito, salvo casi in cui la salma sia di persona assegnataria di speciali benemerenze. La concessione a tale titolo deve essere deliberata dalla Giunta Comunale.

#### Art 19

In ogni caso di decadenza, ivi compresa la rinuncia del concessionario all'uso, nonché in caso di trasferimento di salma ad altra sepoltura, il bene oggetto di concessione tornerà di piena ed esclusiva disponibilità del comune, senza che il concessionario possa vantare pretese per rimborsi, diritti o indennizzi.

#### Art 20

Non è ammessa la concessione d'uso temporaneo in via preventiva, salvo casi individuati con deliberazione della Giunta Comunale.

#### USO DEI LOCULI

#### Art 21

In tutte le sepolture può essere permessa la tumulazione di una sola salma oltre ai resti mortali di suoi parenti od affini, se vi sia spazio disponibile.

#### Art 22

Entro tre mesi da ciascuna tumulazione il concessionario ha l'obbligo di apporre sul loculo la lapide sulla quale dovrà essere indicato il nome, il cognome e la data di morte della salma tumulata

E' consentita l'iscrizione di altri dati anagrafici e di una epigrafe.

#### Art 23



La richiesta di qualsiasi operazione cimiteriale (tumulazione, estumulazione, raccolta di resti mortali, ecc.) deve essere fatta dal concessionario e, dopo la sua morte, da chi abbia la qualifica di erede e dimostri tale sua qualità.

Per lo svolgimento di detti servizi è determinato un costo, in relazione alle operazioni cimiteriali da sostenersi.

#### Art 24

I concessionari di qualsiasi tipo di sepolcro o i loro eredi hanno l'obbligo di curarne la manutenzione e di eseguire nel termine di sei mesi qualora questi risieda in Italia o dodici mesi se residente all'estero (termine da notificarsi secondo le norme del Codice di Procedura Civile) tutte le riparazioni ordinarie e quelle straordinarie stabilite dall'Amministrazione.

Decorso inutilmente detto termine il concessionario o gli eredi saranno dichiarati decaduti dalla concessione con carico all'Amministrazione di provvedere alla conservazione dei resti mortali, nel modo che essa giudicherà più opportuno. Nel caso di manufatti divenuti comunque indecorosi, l'Amministrazione ingiungerà al concessionario l'esecuzione dei necessari lavori di restauro, provvedendo, in difetto, d'ufficio e con addebito al concessionario stesso delle spese sostenute.

Nel caso di manufatti pericolosi l'Amministrazione provvederà con immediatezza alla rimozione di quanto pericoloso; la rimozione equivale all'acquisizione di tale materiale che sarà avviato a rifiuto o a discarica; la sepoltura sarà mantenuta nello stato minimale di decoro, ovvero, per le inumazioni, con il tumulo di terra ed il cippo d'individuazione.

#### Art 25

L'Amministrazione ha facoltà insindacabile di revocare le concessioni già disposte quando concorrano necessità di modificazioni topografiche all'interno del Cimitero.

In tal caso l'Amministrazione provvederà ad assegnare al concessionario o ai suoi eredi un altro loculo o manufatto, sempre nello stesso Cimitero, alle stesse condizioni della concessione originaria. Qualora ciò non sia possibile, l'Amministrazione costruirà a sue spese un nuovo manufatto.

Nell'ipotesi di cui sopra l'Amministrazione provvederà a sua cura e spese al trasferimento delle salme dalla vecchia alla nuova sepoltura, previo accordi con il concessionario o suoi eredi.

#### EPIGRAFI E SEGNI FUNERARI



I segni funerari da apporre sulle sepolture nei campi comuni possono essere costruiti con qualsiasi materiale, purché sia assicurata la stabilità e la durevolezza.

#### Art 27

Ogni fossa dei campi d'inumazione è contraddistinta da un cippo realizzato in materiale resistente agli agenti atmosferici. Sul cippo, a cura del Comune, potrà essere indicato il numero progressivo di sepoltura nel campo e applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto. E' consentita l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba di superficie complessiva non superiore ai due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide.

L'installazione delle lapidi e/o dei copritomba e la loro manutenzione è da eseguirsi a carico dei familiari/aventi titolo.

#### Art 28

I segni funerari apposti nei campi comuni rimarranno sulle sepolture sino all'esumazione dei resti mortali, dopo di che saranno rimossi a cura dell'Amministrazione rimanendo nella disponibilità della stessa.

I familiari hanno la facoltà di richiedere i segni funerari rimossi al momento dell'esumazione.

#### Art 29

Davanti alla lapide dei loculi concessi dall'Amministrazione è consentito il collocamento di oggetti artistici di genere funerario o di vasi per fiori recisi o artificiali.

#### PULIZIA DEI CIMITERI

#### Art 30

Il servizio di pulizia interno del cimitero è a carico all'Amministrazione Comunale. E' sua facoltà emanare istruzioni per il regolare svolgimento delle operazioni nei cimiteri, conformemente alle direttive dell'Autorità Sanitaria.

#### Art 31

La vigilanza sanitaria sul cimitero del Comune è esercitata dall'Autorità Sanitaria.



#### Art 32

Gli orari di apertura e di chiusura del cimitero sono stabiliti con ordinanza del Sindaco. In occasione di funerali è consentito l'ingresso nel cimitero oltre l'orario di apertura e chiusura.

#### Art 33

Nel cimitero è consentito l'ingresso ai soli pedoni, fatta eccezione per i carri funebri e altri mezzi di servizio o per l'accesso di soggetti disabili.

#### Art 34

E' vietato introdurre nel cimitero animali, se non al guinzaglio. E' vietata l'introduzione, senza apposito permesso, di oggetti ingombranti. L'Ufficio Tecnico Comunale ha facoltà di rimuovere oggetti eventualmente sistemati, o sanzionare tutto ciò che contravviene alle norme precedenti.

#### Art 35

In vicinanza e nell'ambito dell'area cimiteriale sono vietati:

- a) l'accattonaggio e la questua;
- b) tenere un contegno che comunque offenda il rispetto dovuto al luogo ed al culto dei morti;
- c) rimuovere e portare fuori dai cimiteri oggetti di ogni genere senza il preventivo permesso dell'Ufficio Tecnico Comunale;

#### DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA GESTIONE

#### Art 36

- E' assolutamente vietato al personale addetto ai cimiteri assumere incarichi o assolvere commissioni di carattere funerario per conto terzi
- E' altresì vietato al personale stesso, in caso di affidamento in gestione, partecipare direttamente o indirettamente ad altre imprese o società esplicanti attività inerenti qualsiasi operazione funebre e cimiteriale.

#### DISPOSIZIONI INERENTI LA CREMAZIONE E LA DISPERZIONE DELLE CENERI

#### Art 37

Fatto salvo quanto previsto dalla Legge n. 130/2001 relativo al sistema autorizzativo per la cremazione delle salme, in base alle disposizioni della Legge Regione Toscana

29/2004, le ceneri risultanti dalla cremazione possono essere: 1) tumulate in ossarietto, 2) inserite in loculo già occupato dalla salma di un parente 3) inumate, 4) consegnate ad un affidatario che dichiari la destinazione finale dell'urna o delle ceneri. 5) Disperse nel cinerario comune (se istituito).

E' consentita anche la dispersione nei luoghi individuati dall'art. 4 della Legge Regione Toscana 29/2004.

#### Art 38

Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, può stabilire norme di dettaglio relative alla conservazione delle ceneri.

#### Art 39

L'accettazione delle ceneri è prevista, in deroga all'art 1, anche per quei defunti che non erano residenti in vita nel territorio comunale sia per la collocazione negli ossarietti o nei loculi. Per tale servizio può essere stabilita una tariffa.

#### Art 40

Per il rispetto dell'art. 7 della Legge Regionale 29/2004, nel caso di consegna dell'urna cineraria al soggetto affidatario e nel caso di dispersione delle ceneri è realizzata nel cimitero apposita targa, individuale o collettiva, che riporta i dati anagrafici del defunto.

Devono essere consentite forme rituali di commemorazione anche al momento della dispersione delle ceneri.

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

Art 41



Nel caso di inadempienze e/o opere eseguite all'interno del Cimitero Comunale arbitrariamente ovvero in contrasto con quanto previsto dal vigente regolamento e nel caso di collocazione di oggetti senza la preventiva autorizzazione del Comune o tali da deturpare il decoro del luogo, si adotteranno i provvedimenti di rimozione, demolizione e/o sanzionatori previsti dalla normativa Edilizio-Urbanistica vigente, dal Regolamento Edilizio Comunale, dal Regolamento di Polizia Mortuaria e dalla vigente normativa in materia.

#### Art 42

Tutte le persone che svolgono attività nell'interno dei cimiteri o comunque lo frequentino, debbono usare il massimo rispetto ai visitatori, ai manufatti ed alle opere di qualsiasi natura ivi esistente.

#### Art 43

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per atti o fatti compiuti da persone non appartenenti ai servizi cimiteriali.

#### Art 44

Le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento, qualora non siano assistite da sanzioni particolari, secondo leggi o regolamenti generali, sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00 secondo quanto previsto dall'art. 7bis del D.Lgs 267/2000.

#### Art 45

Le domande di tumulazione in manufatti cimiteriali di vecchia data, per i quali non sia possibile accertare l'esistenza di un regolare atto di concessione, potranno essere accolte solo quando da parte degli interessati sia stato richiesto e preventivamente provveduto alla regolarizzazione della concessione mediante la stipula del relativo atto.

Per ottenere la regolarizzazione della concessione gli interessati dovranno presentare la necessaria documentazione atta a dimostrare il grado di parentela che lega l'istante alla persona dei defunti già tumulati nei manufatti di che trattasi, nonché il titolo in base al quale assume diritto alla concessione.

In ogni caso la regolarizzazione dovrà essere fatta negli stessi limiti, anche temporali, dell'originaria concessione e deve intendersi limitata alla tumulazione delle salme appartenenti alla famiglia o eredi dell'originario concessionario.



#### Art 46

Qualora sia accertato che un loculo è abbandonato per incuria o per morte di ogni avente diritto e che la tumulazione è avvenuta da almeno 50 anni si provvederà alla procedura di revoca della concessione. Pronunciata la decadenza della concessione si provvederà alla traslazione delle salme, resti, ceneri rispettivamente in campo comune, ossario comune o cinerario comune.

Il loculo così reso libero ritornerà nella piena disponibilità del Comune.

#### Art 47

Per quanto eventualmente non previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285. Sono abrogate tutte le disposizioni emanate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.



IL PRESIDENTE F.to Guglielmo Bongiorno IL SEGRETARIO GENERALE F.to Marco Fattorini

(ALLEGATO 1)

## INTEGRAZIONE AL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 28 DEL 28/11/2013



#### INDICE

#### TITOLO I – CAPPELLE PRIVATE – SEPOLTURE PRIVATE A SISTEMA DI TUMULAZIONE

#### CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE CAPPELLE PRIVATE

Articolo 1 - CAPPELLE - Sepolture private

Articolo 2 - Durata delle concessioni

Articolo 3 – Modalità di concessione

Articolo 4 – Uso delle cappelle private

Articolo 5 – Manutenzione

Articolo 6 - Costruzione dell'opera - Termini

#### CAPO II - SUBENTRI, CONSENSI, RINUNCE

Articolo 7 - Subentri

Articolo 8 - Consensi

Articolo 9 – Rinuncia a concessione di aree libere

Articolo 10 – Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

#### CAPO III - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Articolo 11 - Revoca

Articolo 12 - Decadenza

Articolo 13 – Provvedimenti conseguenti la decadenza

Articolo 14 – Estinzione

#### TITOLO II - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

#### CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 15 – Accesso al cimitero

Articolo 16 – Concessioni di costruzione, manutenzione cappelle private e Collocazione di ricordi Funebri

Articolo 17 – Responsabilità – Deposito cauzionale

Articolo 18 – Recinzione aree – Materiali di scavo

Articolo 19 – Introduzione e deposito di materiali

Articolo 20 – Orario di lavoro .

Articolo 21 – Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

Articolo 22 – Vigilanza

Articolo 23 – Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

#### TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI

#### CAPO I - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24 – Cautele

Articolo 25 - Concessioni pregresse

Articolo 26 – Cappelle private a tumulazioni pregresse – Mutamento del rapporto concessorio

Articolo 27 – Sanzioni

Articolo 28 - Smaltimento rifiuti cimiteriali

Articolo 29 – Entrata in vigore, abrogazioni ed efficacia



#### TITOLO I – CAPPELLE PRIVATE – SEPOLTURE PRIVATE A SISTEMA DI TUMULAZIONE

#### CAPO I - TIPOLOGIE E MANUTENZIONI DELLE CAPPELLE PRIVATE

#### Art. 1 - CAPPELLE - Sepolture Private -

- 1. Per le costruzioni di cappelle private è concesso l'uso di aree nei limiti degli spazi previsti dal Comune.
- 2. Le aree per la costruzione delle cappelle possono essere concesse in uso a cura e spese dei privati od Enti, per la realizzazione di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
- 3. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario in vigore al momento della concessione, che sarà determinato con successivo atto di G.C.;
- 4. Alle cappelle private contemplate nel presente articolo si applicano le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. n. 285/90 rispettivamente per le tumulazioni ed estumulazioni.
- 5. La concessione è regolata da schema di contratto-tipo approvato dal responsabile del Servizio Patrimonio, previa assegnazione dell'area da parte dell'Ufficio Tecnico.
- 6. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa su bene oggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà da parte del Comune.
- 7. Ogni concessionario del diritto d'uso di aree per la costruzione di cappella privata deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e le condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare l'atto di concessione deve indicare:
  - 7.1 la natura della concessione e la sua identificazione;
  - 7.2 il numero di posti salma realizzabili;
  - 7.3 la durata;
  - 7.4 la/e persona/e o, in caso di enti e collettività, il legale rappresentante pro tempore, i concessionari;
  - 7.5 le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione;



- 7.6 gli obblighi ed oneri a cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.
- 7.7 le catteristiche tecniche ed architettoniche di cui all'allegato "2"

#### Art. 2 - Durata delle Concessioni -

- 1.Le concessioni di cui all'art. precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. n. 285/90.
- 2.La durata della concessione è fissata in 50 (cinquanta) anni , eventualmente rinnovabili su esplicita richiesta dei concessionari ed aventi causa ;
- 3.All'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa che coincide con la data di emissione del documento contabile del Comune.

#### Art. 3 - Modalità di Concessione -

- 1.L'assegnazione avviene in ogni tempo limitatamente al numero delle aree disponibili, osservando il criterio di priorità dalla data di presentazione della domanda.
- 2.I requisiti per la presentazione della domanda sono i seguenti:
  - avere la residenza nel Comune di Cantagallo, ovvero avere avuto la residenza in passato, ovvero essere nati nel Comune di Cantagallo;
  - di non essere sottoposto con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione ai sensi dell'art. 10 della L. 575/65 " Disposizioni contro la mafia" e s.m.i;
  - di non aver riportato sentenza di condanna passata in giudicato, oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale, per reati di cui all'art. 32/quater del Codice Penale;

di non essere titolare di concessioni analoghe nel Comune di Cantagallo.

- 3.La concessione in uso delle cappelle di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma soltanto retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
- 4.La concessione non può essere fatta a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

#### Art. 4 - Uso delle Cappelle Private-

- 1. Salvo quanto già previsto dall'art. 2 il diritto d'uso delle cappelle private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone iscritte all'Ente concessionario ( corporazione, istituto, ecc..) fino al completamento della capienza della cappella, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
- 2. La cappella privata può essere concessa ad una sola famiglia;
- 3. Ai fini dell'applicazione del comma 1° dell'art. 93 del D.P.R. n. 285/90 la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini fino al 4° grado.
- 4. Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore della cappella, all'atto dell'ottenimento della concessione.
- 5. Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere di volta in volta autorizzata dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/00.
- 6. I casi di "convivenza" con i titolari della concessione, i casi di particolare benemerenza (rapporti di parentela o amicizia) nei confronti dei concessionari (art. 93 comma 2° del D.P.R. 285/90), vanno comprovati con apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00 del titolare della concessione depositata presso gli uffici competenti.
- 7. Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraesposti.
- 8. Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della cappella, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
- 9. Il concessionario può usare la concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del cimitero.



#### Art. 5 - Manutenzione -

1. La manutenzione delle cappelle private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite o installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene. Per qualsiasi intervento di manutenzione dovrà essere richiesta autorizzazione all'Ufficio Tecnico Comunale, mediante presentazione di idonea documentazione tecnica a firma di tecnico abilitato secondo quanto stabilito all'art. 16.

#### Art. 6 - Costruzione dell'opera - Termini -

- 1. Le concessioni in uso di aree per la costruzione di cappelle private, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste dall'art. 16 ed alla esecuzione delle opere relative entro 12 (dodici) mesi dalla data di emissione del contratto di concessione dell'assegnazione, pena la decadenza.
- 2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa. Per motivi da valutare dal Responsabile del Settore competente, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 (sei) mesi.

#### CAPO I I – SUBENTRI, CONSENSI, RINUNCE

#### Art. 7 - Subentri -

- 1. In caso di decesso del titolare della concessione, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione, ai sensi dell'art. 4 comma 4°, sono tenuti a darne comunicazione entro 3 (tre) giorni dalla data del decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione a favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
- 2. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 4 comma 4°. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune, provvede d'Ufficio individuando nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità della concessione da parte di tutti gli aventi diritto.
- 3. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 4, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni ad Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.



4. Nel caso di famiglia estinta, trascorsi trenta anni dall'ultima sepoltura a tumulazione, e comunque qualora la cappella si trovi in evidente stato di abbandono, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione, provvede inoltre ad estumulare le salme presenti ed a conservare i resti mortali nell'ossario comune salvo diverse indicazioni.

#### Art. 8 - Consensi -

1.Il titolare di sepoltura di famiglia, può consentire che in essa sia sepolta, la salma od i resti di persona estranea alla sua famiglia, cui sia legato da rapporti di parentela o di amicizia ( art. 4 comma 6°). La concessione del consenso è strettamente personale, senza trasferimento di diritti di successione, alla scadenza, a favore di altra salma della famiglia cui appartiene la salma ammessa per tale titolo. Per il consenso si richiede un atto del titolare, nel quale risultino le ragioni morali che lo giustificano.

#### Art. 9 - Rinuncia a Concessione di Aree Libere -

- 1. il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, di cui all'art. 1 comma 2°, salvo i casi di decadenza, quando non siano state iniziate le opere necessarie alla tumulazione. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma, in misura pari al 90% del canone determinato con la tariffa in vigore al momento della concessione.
- 2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizioni alcuna.

#### Art. 10 - Rinuncia a Concessione di Aree con Parziale o Totale Costruzione -

- 1. il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia di aree per la destinazione di cui al 2° comma dell'art. 1, salvo i casi di decadenza, quando:
  - 1.1 Il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
  - 1.2 Il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.
- 2. In tal caso spetterà ai concessionari o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:
  - 2.1 Per concessioni della durata di 50 (cinquanta) anni e 99 (vecchie concessioni),

- entro **10 anni** 50% del canone determinato con la tariffa in vigore al momento della rinuncia

- oltre **10 entro 20** anni 40% del canone determinato con la tariffa in vigore al momento della rinuncia

- oltre **20 entro 30** anni 30% del canone determinato con la tariffa in vigore al momento della rinuncia



- oltre **30 entro 40** anni 20% del canone determinato con la tariffa in vigore al momento della rinuncia

- oltre **40 entro 50** anni 10% del canone determinato con la tariffa in vigore al momento della rinuncia

- 2.2 Per concessioni perpetue, in misura pari al 50% del canone determinato con la tariffa in vigore al momento della rinuncia.
- 3. Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione dell'Ufficio Tecnico Comunale, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili realizzati ed allo stato delle opere.
- 4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

#### CAPO I I I - REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

#### Art. 11 - Revoca -

- 1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma del D.P.R. n. 285/90, è facoltà dell'amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso cappella privata quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
- 2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 (novantanove) anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di una equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
- 3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dare notizia al concessionario ove noto, o, in difetto, mediante pubblicazione all'Albo Comunale per la durata di 60 (sessanta) giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

#### Art. 12 - Decadenza -

- 1. La decadenza della concessione è dichiarata nei seguenti casi:
  - 1.1 Quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o speculazione;

- 1.2 In caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura previsto dall'articolo 3, comma 2°;
- 1.3 Quando per inosservanza delle prescrizioni di cui all'art. 6, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
- 1.4 Quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto ( art. 7 comma 4°), o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 5;
- 1.5 Quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto dall'atto di concessione;
- 1.6 Quando nei confronti del titolare della concessione sia adottato provvedimento definitivo di irrogazione della misura di prevenzione ai sensi dell'art. 10 della l. 575/65 e s.m.i.;
- 1.7 Quando nei confronti del titolare della concessione sia emessa sentenza di condanna passata in giudicato, ai sensi dell'art. 444 del Codice di Procedura Penale per i reati di cui all'art. 32 quater del Codice Penale;
- 2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti 1.5 di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
- 3. In casi di irreperibilità la diffida viene pubblicata all'Albo Comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 (trenta) giorni consecutivi.
- 4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del Settore competente in base ad accertamento dei relativi presupposti.

#### Art. 13 - Provvedimenti Conseguenti la Decadenza -

- a) Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco, su indicazione del Responsabile del Settore competente, disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
- b) Dopodichè il Responsabile del Settore competente disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.



#### Art. 14 - Estinzione -

- 1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ovvero con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto dall'art. 98 del D.P.R. n. 285/90.
- 2. Prima della scadenza del termine delle concessioni gli interessati possono chiedere di rientrare in possesso di elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
- 3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati ovvero mediante pubblicazione di idoneo avviso all'Albo Pretorio Comunale per 60 (sessanta) giorni, nell'ossario comune o nel campo comune.

#### TITOLO II - LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

#### CAPO I – IMPRESE E LAVORI PRIVATI

#### Art. 15 - Accesso al Cimitero -

- Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono avvalersi dell'opera di imprese di costruzione e per gli artigiani che effettuano lavori di costruzione, restauri, ripristini, manutenzioni edili in possesso di tutti i requisiti di legge, iscrizione alla Camera di Commercio Industria ed Artigianato, essere incensurati e non avere carichi pendenti, nonché produrre ed essere in possesso dei requisiti richiesti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
- L'Amministrazione si riserva la facoltà di ordinare la sospensione dei lavori nel caso in cui siano venuti meno i presupposti o le condizioni di sicurezza, per motivi di decoro e per pubblico interesse.
- Per l'esecuzione dei lavori di cui all'art. 5 e 6, l'impresa dovrà munirsi di apposito atto rilasciato dall'Ufficio Tecnico Comunale.
- Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc..., e per i lavori di
  ordinaria manutenzione in genere, occorre richiedere il permesso all'Ufficio Tecnico
  Comunale al responsabile del Settore competente e parere all'Ufficio Manutenzioni,
  secondo le modalità indicate all'art. 16.
- L'inosservanza delle prescrizioni regolamentari renderà l'Impresa passibile di una sanzione, ai sensi dell'art. 7 bis del T.U. 267/2000 e del Regolamento Comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative, compresa fra un minimo di Euro 100,00 ed



Euro 200,00, salvo applicazione del pagamento in misura ridotta, nonché l'applicazione delle sanzioni indicate al Titolo VII, Capo 2° della L.R.T. n. 65/14.

- In caso di grave o ripetuta inosservanza l'Amministrazione ha facoltà di disporre la sospensione dei lavori, di elevare una sanzione pari al doppio di quella stabilita al precedente comma 5° e richiedere l'individuazione di una nuova Impresa.
- Le Imprese che operano all'interno del cimitero hanno la piena responsabilità per gli eventuali danni arrecati a persone o beni patrimoniali del Comune o di terzi, durante l'effettuazione dei lavori.

# Art. 16 – Concessioni di Costruzione, Manutenzioni di Cappelle Private e Collocazione di Ricordi Funebri –

- I singoli progetti di costruzione di cappelle private, redatti da professionisti abilitati, saranno concessi successivamente all'ottenimento del Nulla-Osta rilasciato dalla competente Sovrintendenza ai sensi del Titolo I Capo 3° art.21 del D.Lgs. 42/04, dal Responsabile dell'Ufficio Urbanistica ed Edilizia e del Nulla Osta del Responsabile del Servizio ASL competente, osservate le disposizioni di cui al capo XV del D.P.R. 285/90.
- 2. Le dimensioni e la tipologia dei materiali, compreso l'altezza risultano stabilite dall'Ufficio Tecnico Comunale sulla base di quanto riportato nell'allegato "2".
- 3. Nell'allegato "2" risulta definito il numero di salme che possono essere accolte nella cappella privata, in funzione delle misure minime di cui all'art. 76 del D.P.R. 10/09/1990 n. 285 e Circolare Del Ministero della Sanità del 24/06/1993 n. 24.
- 4. Le cappelle private non devono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
- 5. La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere in pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
- 6. Le variazioni di carattere ornamentale sono autorizzate con permesso del Responsabile del Settore competente.
- 7. In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d'opera, deve essere approvata a norma del primo comma.
- 8. Le concessioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.

- 9. Per interventi di manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l'autorizzazione del Responsabile del Settore competente, ottenuto l'eventuale Nulla Osta ai sensi del D.Lgs. 42/04, salvo i casi in cui la normativa prevede la presentazione di idonea pratica edilizia.
- 10. I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del Responsabile del Settore competente, lapidi, ricordi, e similari.
- 11. Tutti i concessionari, anche delle cappelle già esistenti, in tutti i cimiteri comunali, hanno l'obbligo di raccogliere le acque piovane provenienti dai tetti della propria cappella e smaltirle nella fognatura o in fossi naturali esterni al cimitero.

#### Art. 17 - Responsabilità - Deposito Cauzionale -

- I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell'Imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
- Le autorizzazioni o i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al deposito cauzionale di una fideiussione di importo pari al valore delle opere da costruire, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento degli eventuali danni.
- I concessionari dovranno provvedere autonomamente agli allacciamenti di cantiere (acqua ed energia elettrica), necessari per l'esecuzione delle opere stesse.

#### Art. 18 - Recinzione Aree - Materiali di Scavo -

- 1. Nella costruzione di cappelle private, l'Impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
- 2. E' vietato occupare, anche temporaneamente, spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile del Settore competente.
- 3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati in discariche autorizzate, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'Impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

#### Art. 19 - Introduzione e Deposito di Materiali -

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle Imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile del Servizio competente. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.



- 2. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
- 3. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
- 4. Nei giorni festivi lo spazio adiacente alla costruzione, ove autorizzato al cantiere, deve essere riordinato e libero da materiali.

#### Art. 20 - Orario di Lavoro -

- 1. L'orario ed i giorni di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile del Settore competente.
- 2. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal Responsabile del Settore competente.

#### Art. 21 -

#### Sospensione dei Lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti -

 Nei quindici giorni precedenti la Commemorazione dei Defunti e fino al 5 novembre, le imprese dovranno sospendere tutte le costruzioni non ultimate, provvedere allo smontaggio di armature e ponti, all'allontanamento delle attrezzature e materiali da cantiere e dovranno recintare adeguatamente l'area dei lavori.

#### Art. 22 - Vigilanza -

- 1. Il Responsabile del Settore competente vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.
- 2. L'Ufficio Tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e predispone, nel caso di risultato favorevole, gli atti necessari per la restituzione del deposito cauzionale.

#### Art. 23 - Obblighi e Divieti per il Personale dei Cimiteri -

1. Il personale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

#### TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

#### Art. 24 - Cautele -

- Chi domanda un servizio qualsiasi inerente le cappelle private (inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc..) o una concessione (aree, sepolcreti, loculi, nicchie, ecc..) o l'apposizione di croci, lapidi, busti, o la costruzione di tombini, monumenti, ecc.., s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
- In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
- Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto
  che non sia raggiunto un accordo tra le parti o non sia intervenuta una sentenza del
  Giudice in ultima istanza, passata in giudicato.

#### Art. 25 - Concessioni Pregresse

1. Salvo quanto disposto dall'art. 26 le concessioni assegnate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

#### Art. 26 -

#### Cappelle Private a Tumulazioni Pregresse – Mutamento del Rapporto Concessorio

1. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 Dicembre 1942 n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione "*l'istituto dell'immemoriale*", quale presunzione iuris tantum della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

#### Art. 27 - Sanzioni

Salva l'applicazione delle sanzioni penali per i fatti costituenti reato e salvo quanto previsto dal precedente art. 15 commi 5° e 6°, la violazione delle disposizioni del presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 7 bis del T.U. 267/2000 e del Regolamento Comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative, compresa tra un minimo ed un massimo rispettivamente di Euro 25,00 ed Euro 500,00, salva applicazione del pagamento in misura ridotta.

#### Art. 28 - Smaltimento Rifiuti Cimiteriali

1.Per quanto attiene alle modalità di smaltimento dei rifiuti provenienti dalle attività cimiteriali si fa riferimento al Regolamento per lo smaltimento dei rifiuti, nel rispetto del D.M. 219/00.



#### Art. 29 - Entrata in vigore, Abrogazioni ed Efficacia

- 1. Il presente Regolamento costituisce allegato integrativo, in materia di cappelle private, al vigente regolamento comunale di Polizia Mortuaria approvato con deliberazione di C.C. n. 28 del 28/11/2013.
  - Ll presente regolamento entrerà in vigore con le modalità di cui allo Statuto Comunale e dell'art. 10 delle disposizioni preliminari al Codice Civile.
- 2. Dalla data della sua entrata in vigore è abrogato ogni atto o disposizione comunale in materia di cappelle private incompatibile con le previsioni del presente, anche se contenute nel citato regolamento comunale di Polizia Mortuaria.
- 3. Le norme del presente regolamento si applicano dal giorno della sua entrata in vigore ai rapporti giuridici, contrattuali ed amministrativi, costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore e non ancora definiti o conclusi a tale data.

(ALLEGATO 2)

# DISCIPLINARE TECNICO PER LA REALIZZAZIONE DI EDICOLE FUNERARIE DI FAMIGLIA.



#### INDICE

#### CAPITOLO I - DISPOSIZIONI TECNICHE

Articolo 1 - Dimensioni tecniche della costruzione.

Articolo 2 - Sistema costruttivo Articolo 3 - Rivestimenti di facciate

Articolo 4 - Copertura

#### CAPITOLO II - ESECUZIONE DEI LAVORI

Articolo 5 - Consegna dell'area

Articolo 6 - Permesso di costruire

Articolo 7 - Modalità per la presentazione del permesso di costruire

Articolo 8 - Esecuzione dei lavori

Articolo 9 - Materiali di scavo

Articolo 10 - Deposito materiali

Articolo 11 - Divieto di sosta dei veicoli

Articolo 12 - Responsabilità

Articolo 13 - Allaccio forniture

Articolo 14 - Orario di lavoro

Articolo 15 - Sospensione dei lavori

Articolo 16 - Cappelle esistenti

Articolo 17 - Disposizioni finali



#### CAPO I

#### **DISPOSIZIONI TECNICHE**

## Art. 1 DIMENSIONI TECNICHE DELLA COSTRUZIONE

Le edicole funerarie di famiglia potranno essere realizzate su lotti aventi superfici massima inferiore a mq. 10,00, con dimensione massima in pianta pari a ml. 2,65 x 2,20 ed una altezza in gronda di ml. 2,20, come da elaborato grafico ( VEDI ALLEGATO N. 3 ) .

## Art. 2 SISTEMA COSTRUTTIVO

La struttura portante sarà realizzata in c.a., è vietata la costruzione in ipogeo.

I loculi dovranno essere realizzati con soletta in c.a., e saranno di tipologia per resti mortali e tumulazione.

La tumulazione potrà avvenire solo in cassa di zinco, la chiusura e le dimensioni saranno quelle previste dal D.P.R. 285/90.

Per ogni edicola potranno essere realizzati al massimo n. 4 loculi. Questi spazi potranno anche essere adibiti all'inserimento di loculi/ossari di famiglia.

## Art. 3 RIVESTIMENTI DI FACCIATE

Non è ammessa facciata con cemento faccia vista. Le facciate dovranno essere intonacate con materiale a calce e la tinteggiaturà potrà essere effettuata con colori tenui da concordare con l'U.T.C. con espresso divieto di tinte forti l'uso di pitture plastiche e/o quarzo. .In alternativa saranno consentiti rivestimenti in pietra naturale, marmo o granito, comunque lavorati. I rivestimenti in marmo possono essere posti uniformemente, seguendo la sagoma del manufatto per un'altezza massima di ml. 1,00 da terra. Sono consentite parate o lesene per un larghezza massima di cm. 30,00 , è consentito l'uso di una sola tipologia di marmo .

## Art. 4 COPERTURA

Le coperture devono essere realizzate a due falde con pendenza non superiore al 15%. Sono vietati tutti i materiali incongrui quale cemento, lastre ondulate di qualsiasi natura, guaine bituminose a vista, è ammesso un cornicione di coronamento della larghezza max. 25,00 cm. e di cm. 50,00 sul fronte anteriore d'ingresso.

Le acque meteoriche saranno raccolte in canali di gronda e pluviali in rame o pvc color rame.

#### **CAPO II**

**ESECUZIONE DEI LAVORI** 



## Art. 5 CONSEGNA DELL'AREA

La consegna dell'area viene seguita al concessionario, od a persona da questi delegata, da un incaricato dell'U.T.C., il quale provvede al controllo dell'esatta identificazione dell'area e dei relativi punti fissi.

## Art. 6 PERMESSO DI COSTRUIRE

Non può essere eseguita alcuna opera – nuova opera oppure modifica – senza la preventiva presentazione di permesso ai sensi dell'art. 134 L.R. n. 65/14. In questo ultimo devono essere indicate le esatte misure dell'area, le eventuali condizioni tecniche di costruzione.

## Art. 7 MODALITA' PER LA PRESENTAZIONE DEL PERMESSO DI COSTRUIRE

La richiesta del permesso costruire per la costruzione di edicole funerarie o cappelle di famiglia, deve essere firmata dal concessionario dell'area, dal progettista, dal direttore dei lavori e dall'impresa esecutrice dell'opera, oltre ad essere accompagnata dal DURC. La richiesta deve essere corredata dai relativi disegni architettonici, in duplice esemplare, e contenere una dettagliata descrizione dell'opera progettata e del materiale impiegato. Nei progetti debbono essere sviluppate la pianta, la sezione e il prospetto, in scala 1:20 ed un disegno che possa offrire una idea chiara e fedele dell'opera e l'inserimento dell'intervento nel contesto generale. Prima dell'inizio dei lavori dovranno essere ottenute da parte del concessionario l'autorizzazione del Genio Civile ai sensi del D.P.R. 380/01 art. 64 e s.m.i. e dell'art. 168 della L.R. 65/2014 e il nulla osta da parte dell'ASL competente.

## Art. 8 ESECUZIONE DEI LAVORI

Per l'esecuzione dei lavori – nuove costruzioni, restauri riparazioni, manutenzioni – che non siano riservati al Comune, gli interessati possono valersi dell'opera di privati esecutori aventi requisiti di legge, a loro libera scelta, per rilievi di ordine tecnico o cattivo comportamento, gli imprenditori di opere ed i lori dipendenti possono essere allontanati dal cimitero per un periodo indeterminato o temporaneo. In particolare, alle Imprese è vietato svolgere nel Cimitero opera di accaparramento di lavori ed ogni altra attività comunque scorretta.

## Art. 9 MATERIALE DI SCAVO

I materiali di scavo e di rifiuto devono essere immediatamente trasportati alle discariche autorizzate, secondo l'orario e l'itinerario prescritti.

## Art. 10 DEPOSITO MATERIALI

I materiali occorrenti alla esecuzione delle opere devono essere introdotti già lavorati e devono essere depositati nello spazio indicato dall'U.T.C. . E' vietato attivare sull'area concessa, lavori di sgrossamento dei materiali. Anche nel corso dei lavori, il terreno adiacente alla costruzione



deve risultare sempre libero da materiali, attrezzi o ingombri qualsiasi. Tanto nelle nuove costruzioni quanto nelle opere di manutenzione o riparazione, i concessionari devono provvedere a non recare danno alle proprietà, comunale o privata. Questi devono evitare che si occupi in modo stabile o temporaneo aree o parti alcune, che non si lascino sospesi i lavori senza giustificato motivo.

## Art. 11 DIVIETO DI SOSTA DEI VEICOLI

E' vietato far sostare nell'interno del Cimitero i veicoli impegnati nel trasporto dei materiali.

#### Art. 12 RESPONSABILITA'

Gli imprenditori ed esecutori di lavori hanno la responsabilità delle opere assunte e degli eventuali danni che, al Comune e a terzi, derivassero, in conseguenza alla esecuzione dei lavori. A tale scopo prima dell'inizio dei lavori il concessionario dovrà produrre una polizza fideiussoria per eventuali danni prodotti dell'importo da definire come indicato nell'art. 17 comma 2 dell'allegato "1" " Integrazione al regolamento di Polizia Mortuaria ". Lo svincolo di tale polizza avverrà a presentazione del certificato di collaudo e di fine lavori del manufatto, previo accertamento da parte dell'UTC per la verifica d'inesistenza di eventuali danni prodotti in sede di esecuzione dei lavori.

## Art. 13 ALLACCIO FORNITURE

Per l'esecuzione dei lavori è fatto divieto assoluto di allacciarsi alle rete idriche ed elettriche cimiteriali.

#### Art. 14 ORARIO DI LAVORO

L'orario di lavoro è quello di apertura del cimitero, salva diversa disposizione sindacale. E' in ogni caso vietato alle imprese, lavorare nei giorni festivi.

#### Art. 15 SOSPENSIONE DEI LAVORI

Nei 15 giorni precedenti la ricorrenza dei Defunti e fino al 5 novembre di ogni anno, è vietata l'introduzione di materiale e l'esecuzione di opere. I lavori in corso, per conto di privati, verranno sospesi. Le imprese e le ditte debbono provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponteggi, salvo diversa autorizzazione.

## Art. 16 CAPPELLE ESISTENTI

Per le cappelle esistenti è consentita la manutenzione, ristrutturazione e consolidamento e restauro nel rispetto del presente regolamento e previo parere della soprintendenza, se soggette a vincoli.



#### Art. 17 DISPOSIZIONI FINALI

Le norme del presente regolamento costituiscono allegato in materia di costruzione, manutenzione e restauro di cappelle private ed edicole funerarie, si applicano dal giorno della sua approvazione.

Dalla data di entrata in vigore è abrogato ogni atto o disposizione comunale in materia di edificazione, restauro e manutenzione di cappelle private incompatibile con le previsioni del presente.